

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

Atto di appello con istanza cautelare

La dottoressa Catia Nadia VENANZI nata a Adilswil (Svizzera) il 17.02.1972 (C.F.: VNNCND72B57Z133O) e residente a Brunico (BZ) in via Inhann Kerer n. 15 in proprio e quale referente del raggruppamento di concorrenti risultati idonei nella graduatoria pubblicata dalla Provincia Autonoma di Trento a seguito della partecipazione al concorso regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio bandito con DGR n. 1 del 4.1.2013 rappresentata e difesa per procura rilasciata con atto separato ex art. 83 c.p.c. dall'Avvocato Ortisi Oriana (C.F.: RTSRNO75S42C351R) del foro di Siracusa (tessera 1002) iscritto nell'albo dei patrocinanti in Cassazione (nr. iscrizione 79689/2016 del 19.02.2016) e dall' Avvocato Luisa Pullara (C.F.: PLLLSU76C70A089X) - le quali autorizzano la cancelleria ad effettuare tutte le comunicazioni previste *ex lege* al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: oriana.ortisi@avvocatisiracusa.legalmail.it ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell'Avv. Anna Lucia Valvo, viale Gorizia n. 14 (PEC: luciaannavalvo@ordineavvocatiroma.org)

-appellanti-

Contro la dottoressa **Annamaria FOLETTO** rappresentata e difesa dagli Avvocati Giacomo BENARDI e Andrea Maria VALORZI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Trento via Calepina n. 65 e nei confronti della

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente in carica,
 rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e
 Viviana Biasetti, con domicilio eletto presso quest'ultima nella sede
 dell'avvocatura provinciale, in Trento piazza Dante n. 15
 e nei confronti di
 Flamma Giampiero, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Dal Prà,
 Luca Donà, Alessandro Janna e Stefano Senatore con domicilio eletto in
 Trento, via Serafini nr. 9,
 nonché dei dottori
 Barbagallo Alessandro, Carannante Teresa, Saturnino Paola, Habash
 ierre, Finocchiaro Giovanni Carlo Maria, Giuffrida Mario, Di Giovanni
 Agostino, Manferdini Monica, Bonetta Luisa, Cortelletti Martina, Di
 Palma Donatella, Turchetti Gabriella, Ladisa Vito, Zuliani Corrado,
 Renzulli Michela Lucia, Gilberti Francesca, Campagnolo Virginia, Rizzato
 Guido, Denegri Antonella, Taboni Andrea, Borchetto Simone Luca,
 Agnolin Fabio, Bertolo Giovanna, Tiengo Carlo, Calderaro Giuseppe,
 Condemi Giovanni, Adriano Baggio, Rizzotti Umberto, Leonardi Agata
 Maria Loredana, Bizzo Claudio, Ronzani Lisa, Bettiol Cristiano, De Tomi
 Nicola, Visotto Roberto, Bertotti Giorgio, Pepe Salvatore, Prandini Andrea,
 Regazzini Elena, Napolitani Fabrizio, Lupo Paolo, Bottazzo Andrea,
 Brazzale Maria Lisa, Malgarise Angiola, Mietto Lucia, Bonizzato Alberto,
 Basile Giannini Giorgio, Buora Katy, Marcon Antonia, Gangitano Pamela,
 Marinchel Antonia, Redo Sebastiano, Vitali Andrea, Cappelletti Davide,
 Corso Cristina, Ciciretti Pietro, Camerra Giuseppe, Dalla Valentina

Celestina, Ruggera Francesca, Cais Mariangela, Innocenti Fernanda,
 Fedrizzi Lucia, Motta Riccardo, Betta Mirtis, Sanna Riccardo, Salvetti
 Mattia, Belfiore Caterina, Menguzzato Renato, Gabrieli Giovanna, Gigli
 Tiziana, Angelini Giovanna, Cocco Antonella, Zago Gianmirca, Pinelli
 Clara, Segnana Alessio, Leone Luciano, Grossi Arianna, Chiofalo Claudia,
 Filomeno Maria, Busatto Irene, Zampis Davide, Borsato Luigi Alberto,
 Romano Giovanni, Randon Sandra Janizza, Biggi Mascia, Ronzani
 Margherita, Montelisciani Maria Loreta, Filoni Monina, Masi Fausta,
 Schirru Davide, Faramarzi Hamid Reza, Galler Monica, Strazza Giulio,
 Tomaselli Giorgia, Maregatti Silvia, Gerola Stefano, Troilo Fernando,
 Sciammetta Maria Elisabetta, Pellini Gianluca, Corradin Lodovico,
 Bigliardi Marco, Prandini Maurizio, Scuro Mauro, Brancaccio Marcello,
 Stefani Paolo, Saccarola Daniela, Bottura Anna, Smanio Caterina, Potenza
 Cinzia, Bortolot Adriana, Nardelli Gabriele, Huez Tiziana, Barca Gian
 Luca, Nastri Arturo, Mantovani Stefania, Cavagna Sandra, Favale Lucia,
 Montanti Gisella, Zamorani Carla, Robusti Elena Guida, Scuteri Ilario
 Vincenzo, Ferrara Ines, Stefani Enrico, Di Pilato Elisabetta, Biaggi
 Maurizio, Polla Gabriele, Bonini Gabriele, Mancini Emidio, Barbieri
 Gisella, Gualtieri Dino Silvio, Fabbiani Maurizio, Bortolameotti Lina e
 Gianoli Anna Maria, non costituiti;

per l'annullamento, la revoca e/o la riforma

previa adozione della misura cautelare e previa sospensione

della sentenza n. 249 del 2017 emessa dal TAR di Trento (sezione unica)
 pubblicata il 03 agosto 2017, non notificata agli odierni appellanti

FATTO

Con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 955 datata 16.06.2014, la Provincia autonoma di Trento ha indetto “concorso pubblico straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e di quelle vacanti, disponibili per il privato esercizio, ai sensi dell’art.11 del decreto n.1/12 convertito nella legge n.27/12”.

Controparte ha partecipato al concorso straordinario, collocandosi al numero 135 della graduatoria.

La stessa propone ricorso avverso la graduatoria definitiva lagnandosi del mancato riconoscimento della maggiorazione indicata dalla recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 5667/15 **in aggiunta al tetto massimo dei 35 punti** per titoli professionali ed in spregio a quanto invece previsto dalla piattaforma ministeriale da utilizzare per la presentazione delle domande ai sensi dell’art. 23 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, nr. 135.

In particolare, sebbene le doglianze erano relative a due momenti, l’uno relativo all’attività di farmacista socio di società considerato dalla commissione alla stregua del collaboratore e non titolare di farmacia e l’altro nel mancato riconoscimento della maggiorazione del 40% per la ruralità con sfioramento del tetto massimo dei 35 punti per i titoli professionali.

Questa difesa impugna la sentenza di accoglimento del ricorso con riferimento alla seconda censura ovvero alla presunta violazione dell’art. 9 della legge n.221/68 nonché alla lettura che il Giudice di prime cure ne fa

richiamando l'unico precedente, seppur illustre, rintracciato nella sentenza n. 5667 emessa dal Consiglio di Stato, III sezione, il 15 dicembre 2015.

Per la prima volta, infatti, nel 2015, si ammette, per i farmacisti rurali e per effetto della maggiorazione (alle condizioni dell'art.9) di sfiorare il tetto massimo previsto dal DPCM n.298/94, pari a 35 punti complessivi per i titoli professionali.

Controparte, sulla base di detto precedente, lamenta che la commissione giudicatrice della provincia di Trento si sia rifiutata di attribuirle il punteggio oltre il tetto massimo trincerandosi dietro il (giusto) rispetto della normativa vigente, del bando, nonché della piattaforma ministeriale tarata a 35 punti, voluta dal Ministero della Salute quale strumento che assicurasse trasparenza e uniformità della procedura concorsuale in tutta Italia.

A tale rifiuto della commissione, dunque, segue il ricorso davanti il TAR di Trento, che giudica fondate le censure e conferma l'estensibilità della sentenza del Consiglio di stato n.5667/15 anche al concorso straordinario di cui ci occupiamo.

Alla luce delle conclusioni che si vanno ad impugnare, appare indispensabile adire L'Ill.mo Consiglio di Stato per riformare la prima decisione e garantire la giustizia delle regole del concorso straordinario così come concepito dal legislatore e concretizzato nel resto dell'Italia.

*

Per quanto detto in fatto la suddetta sentenza è erronea ed in quanto tale

merita di essere annullata e riformata, previa sospensione dell'efficacia,
 per i seguenti motivi di

DIRITTO

**ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL
 GIUDICE DI PRIMO GRADO, PRONUNCIANDOSI SUL SECONDO
 MOTIVO DI RICORSO, HA RITENUTO POSSIBILE CHE LA
 MAGGIORAZIONE DEL PUNTEGGIO SULLA RURALITA' DI CUI
 ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 8 MARZO 1968, N. 221 CONSENTA DI
 SFORARE IL LIMITE DEI 35 PUNTI FISSATO DAL D.P.C.M.
 298/1994 SUL QUALE E' STATA PREDISPOSTA LA
 PIATTAFORMA INFORMATICA.**

1.1 Il Collegio di Trento ricava la sua motivazione dal seguente *incipit*:
*“l'esclusione nei bandi di concorso per l'assegnazione delle sedi
 farmaceutiche della surriferita provvidenza (maggiorazione ex art 9 legge
 n.221/68), ed anche la limitata e parziale applicazione di questa, si pone in
 contrasto con la ricostruzione normativa.....omissis...”*

Guardando a ritroso -nella parte motiva- a quale “ricostruzione normativa”
 si riferisce il Consigliere Estensore, appare lampante l'errore commesso
 per giungere alle conclusioni cui si chiede riforma.

Ed, infatti, si legge a pag. 11, punto 3.2. della sentenza: *“l'art. 1 comma 1,
 del d.lgs. n.179 (“disposizioni legislative statali anteriori al 1 gennaio 1970,
 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore”), in combinato
 disposto con l'allegato 1, ha espressamente ricompreso in tale ambito di
 indispensabile permanenza, anche ai sensi dell'art. 15 delle disp. prelim. al*

cod.civ., l'art. 9 della legge n.221/68".

Questa ricostruzione normativa non solo è del tutto superflua ma è fuorviante e sintomatica della reale questione interpretativa dell'art. 9.

1.2 La ricostruzione normativa che effettua il Collegio di primo grado parte dall'erroneo assunto che l'art. 9 della L. 221/68 sia stato escluso e superato dal D.P.C.M. 298/1994 e che, pertanto, lo stesso non sia stato applicato.

Nulla di più errato!

La commissione esaminatrice ha correttamente attribuito il punteggio tenendo conto anche della maggiorazione prevista dall'art. 9 L. 221/98 così come tarata all'interno della piattaforma ministeriale e così come correttamente calcolata.

Individuando correttamente l'oggetto della questione il Collegio avrebbe dovuto fare una ricostruzione normativa guidata dall'art. 12 delle preleggi, che ci indica come operare l'interpretazione delle norme, al fine di attribuire all'art. 9 il senso suo proprio quale voluto e garantito (anche con i successivi interventi legislativi) dal legislatore. Per cui, ricorrendo, in primo luogo, al criterio letterale e al criterio sistematico e/o logico poi, se necessario, all'interpretazione teleologica che, prendendo in considerazione l'intero assetto normativo vigente, mira a ricostruire la *ratio legis* cioè la finalità economico/sociale della norma stessa.

1.3 Letteralmente l'art. 9 si esprime nei seguenti termini: "maggiorazione **del 40%** fino ad un massimo di 6,5 punti".

Il contesto normativo in cui si colloca è ricordato come riforma del '68 in cui vengono scritte a distanza di soli quindici giorni -dalla stessa mano-

due leggi la n. 221 e la n. 475.

La ricorrente -e con essa il Collegio trentino- insistono a spiegare il meccanismo dell'attribuzione dei punteggi, dimenticando del tutto l'esistenza della **L. 475/68** che, invece, è la normativa chiamata a spiegare proprio l'attribuzione dei punteggi nel concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche!

Partendo erroneamente dalla legge n.179/2006 il giudice di primo grado non ha minimamente fatto cenno alla riforma del '68, dove si colloca storicamente e normativamente l'art. 9 della legge n. 221cit.

Si tratta di un unico disegno di legge e degli stessi lavori preparatori, conclusisi a ridosso della fine della IV legislatura.

Una interpretazione guidata dall'art 12 delle preleggi ci porta ad una conclusione del tutto diversa da quella espressa nella sentenza n.5667/2015, cui il TAR Trento si uniforma completamente.

Ed infatti, il punteggio massimo di 6,5 punti è previsto da entrambe le leggi (n.221 e 475).

In particolare, la normativa generale (L.475/68) esprime il limite massimo del punteggio che ciascun commissario può attribuire ai titoli professionali, mentre la normativa speciale (L. 221/68) spiega che quel limite è il medesimo anche per effetto della maggiorazione.

La norma speciale non necessariamente deve derogare alla norma generale, al contrario, può essere assolutamente compatibile con essa tutte le volte in cui la prima è una specificazione della norma generale.

Così è per la legge n. 221/68 rispetto alla n. 475/68.

Considerato che la disciplina contenuta nella legge nr. 475/68 è stata trasfusa nel DPCM 298/94, le argomentazioni sin qui svolte si intendono utili ai fini del caso che ci riguarda.

Che la maggiorazione non possa superare il tetto massimo e che sia riferita al singolo commissario è già stato spiegato dallo stesso legislatore.

Sempre seguendo lo schema interpretativo del contesto di norme vigenti, l'intenzione del legislatore (e dunque *la ratio legis*) era già rinvenibile nel **D.P.R. n. 1275 del 1971 dove, all' art. 7, stabiliva che “*i punteggi complessivi preferenziali previsti dalle norme in vigore (art. 9 Legge 221/68) si aggiungono al punteggio conseguito nei titoli professionali e non possono superare i punti 32,5 (previsti dalla legge 475/68, poi divenuti 35 in virtù dell'innalzamento da 6,5 a 7 punti del DPCM 298/94) di cui dispone l'intera commissione.*”**

1.4 Dunque, la lettura dell'art. 9 condivisa da tutte le commissioni giudicatrici dal 1968 ad oggi in forza di un panorama giurisprudenziale univoco e costante (cfr., *ex pluris*, C.d.S., IV, sent. nr. 750 del 12.12.1972; C.G.A.R.S. sent. nr. 60 del 11.05.1984; C.d.S., V, sent. nr. 169 del 07.03.1987; C.d.S., IV, sent. nr. 851 del 30.11.1989, C.d.S., IV, sent. nr. 7245 del 20.12.2002) non necessariamente deve intendersi in conflitto con la normativa di carattere generale.

Proprio su tale armonica ricostruzione normativa e giurisprudenziale è stata creata la “Piattaforma Informatica” utilizzata **su tutto il territorio nazionale** al fine di rendere **uniformi** e trasparenti le modalità di

espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura delle nuove sedi farmaceutiche.

E ciò è stato possibile attraverso la collaborazione tra il Ministero della Salute con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Già solo per tale ultima previsione, il Collegio di primo grado avrebbe dovuto respingere le avverse pretese, atteso che utilizzare il meccanismo della maggiorazione per la ruralità con l'aggiunta di 6,50 snatura la *ratio* stessa del concorso, oltre che per le motivazioni sin qui svolte anche per le ulteriori di cui meglio si dirà in prosieguo di trattazione (con riferimento alla motivazione esemplare del TAR Cagliari).

*

2.1. Si censura, pertanto, la parte di motivazione articolata al punto 3. nella parte in cui il Collegio di primo grado ritiene che: *“Sul punto deve infatti osservarsi che, secondo il prevalente insegnamento giurisprudenziale qui condiviso, la normativa contenuta nella L. n. 362/1991 e nel D.P.C.M. n. 298/1994 non ha abrogato la disposizione di cui all'art. 9 della L. n. 221/1968, questa da considerarsi lex specialis rispetto alla normativa generale pur successivamente introdotta, “e come tale (da) non può essere, in forza dei principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative, disapplicata dal bando di concorso che ha stabilito come l'applicazione della maggiorazione – art. 9 L. n. 221/1968 – non possa comunque superare il punteggio massimo complessivo di sette punti per ciascun commissario” (Cons. di Stato, sez. III, 14.12.2015 n. 5667; in termini Cons. di Stato, sez. V, 5.2.2009 n. 635 e T.A.R. Campania Napoli,*

sez. V, 28.4. 2017 n. 2278)”.
 Anche qui, l’errore del Collegio è macroscopico laddove ritiene che la legge 362/91 e il D.P.C.M. 298/94, così come correttamente interpretato dalla commissione, abroghino e disapplicino l’art. 9 L. 221/68.
 Tale assunto muove dalla condivisione che il Collegio fa della motivazione della sentenza del CdS n. 5667/15.
 Anche sotto questo aspetto si chiede riforma.

2.2. Al fine, si chiede di ritenere erronea anche la parte conclusiva della motivazione della sentenza del 2015 ove si legge che: *“un’interpretazione difforme finirebbe, oltre a privare di contenuto la norma agevolativa, col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto di proporzione tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile. In sostanza, soltanto coloro che hanno un’anzianità di poco più di 13 anni di servizio nelle farmacie rurali potrebbero conseguire il massimo punteggio, mentre risulterebbero penalizzati coloro che sono in possesso di un’anzianità superiore.”*

Questa considerazione che al Giudice Superiore è apparsa come “conseguenza abnorme” in realtà è l’obiettivo che da sempre il legislatore ha voluto perseguire (nei concorsi pubblici, compresi quelli per l’attribuzione di sedi farmaceutiche).

Ed infatti, la legge n.475/68 prima ed il DPCM n. 298/94 oggi hanno utilizzato un meccanismo “a scalare” per l’attribuzione dei punteggi ai titoli professionali al fine di favorire i candidati più giovani.

In particolare, l'art. 5 comma 2 del DPCM n.298/94 stabilisce che:

- non sono valutabili i periodi professionali superiori a venti anni;
- i primi dieci anni di attività vengono moltiplicati per un coefficiente di 0,5 mentre i secondi dieci anni con un coefficiente ridotto della metà essendo infatti di 0,25.

A questo aggiungasi che lo stesso art. 9 legge n.221/68 prevede un meccanismo proporzionale che si arresta ad un tetto massimo di punti 6,5, alla quale fa corredo la previsione dell'art. 2 co.9 della L. n. 191/98 (che integra l'art. 3 co. 7 della L. n. 127).

In particolare l'art. 2 aggiunge il seguente periodo:” *se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età*”.

Tale previsione la ritroviamo puntualmente nell'**art. 11 co. 6 Legge n. 27 del 2012**: “a parità di punteggio prevale il candidato più giovane”.

Anche questo aspetto verrà approfondito in prosieguo parlando dell'aspetto innovativo del D.L. 1/12.

2.3. Per il momento, per unità di trattazione e argomentazione logico-sistematica si censura ed impugna, *per relationem*, il punto 6. della sentenza nella parte in cui afferma di conoscere e non condividere l'opposto orientamento recentemente affermato dal TAR Sicilia Palermo: “per le prevalenti e suesposte ragioni”.

Tale assunto non è condivisibile e se ne chiede riforma poiché, a sommosso avviso di questa difesa, sono proprio i giudici palermitani che -per primi- hanno colto l'occasione di operare una doverosissima ricostruzione

normativa della materia al fine di rintracciare l'errore interpretativo contenuto nell'unica sentenza n.5667/15 del Consiglio di Stato invocata dai ricorrenti.

In particolare, di seguito si riporta l'ineccepibile motivazione della sentenza del TAR Palermo, nella parte in cui coglie, in maniera chiara, l'oggetto della questione che ci vede invocare questo Ecc.mo Giudice Superiore: *"...nella controversia in esame, non è in contestazione l'applicabilità della maggiorazione prevista dal citato articolo 9, quanto la possibilità di riconoscere ai candidati, i quali possano fruire della maggiorazione, un punteggio massimo per l'esercizio professionale superiore a quanto previsto dal citato DPCM.. Osserva il Collegio che **nessuna disposizione, tra quelle richiamate ed applicabili, autorizza lo sforamento del tetto massimo, pari a 35 punti, previsto per l'attività professionale.** Tale asserito diritto al superamento del punteggio massimo"*-continua il Collegio- *"non è desumibile né dalla norma speciale contenuta nell'art. 9 della l. 221/68; né dalla l. n. 362/91, né tantomeno dal D.P.C.M. n. 298/1994"*.

E poi: *"Deve ulteriormente osservarsi che nessun indice a supporto della tesi di parte ricorrente può desumersi neppure dall'entrata in vigore della l. n. 362/1991, di cui il D.P.C.M. costituisce attuazione (v. art. 4, co. 9, l. n. 362/1991). Invero, non è influente rilevare, sul piano dell'interpretazione sistematica delle fonti normative anche succedutesi nel tempo, che:- poco meno di un mese dopo l'emanazione della l. n. 221/1968 è stata emanata la legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio*

farmaceutico, la quale disciplinava il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione; -l'art. 7 di tale legge (l. n. 475/1968) stabiliva, quanto al punteggio per l'attività professionale per i concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, che "Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:

1) fino ad un massimo di punti 3,50 per titoli di studio e di carriera; 2) fino ad un massimo di punti 6,50 per titoli relativi all'esercizio professionale"; con conseguente possibilità di attribuzione, per tale tipologia di titoli, di un punteggio massimo pari a punti 32,50, tenuto conto della composizione della commissione con cinque commissari (v. art. 4 della l. n. 475/1968); - in esecuzione dell'art. 26 della stessa l. n. 475/1968 – articolo non abrogato dalla l. 362/1991 (v. art. 15 della l. n. 362/1991) – è stato emanato il regolamento di esecuzione contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971,n. 1275;- l'art. 7 del d.P.R. n. 1275/1971 stabilisce all'ultimo comma che "I punteggi complessivi preferenziali previsti dalle norme in vigore si aggiungono al punteggio conseguito nei titoli professionali e non possono superare i punti 32,5 di cui dispone l'intera commissione"; ponendo un limite invalicabile, oggi ampliato dall'art. 5 del D.P.C.M. n. 298/1994 a 35 punti (cfr. lettera b), "fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale", da moltiplicare per cinque commissari). Dalla ricostruzione normativa appena riportata emerge con chiarezza che la coesistenza della maggiorazione prevista dalla l. n. 221/1968 con la previsione di un punteggio massimo per i titoli relativi all'esercizio professionale era stata già risolta nel senso del

divieto di superamento del punteggio massimo conseguibile da ogni candidato, al fine di non alterare il rapporto tra le diverse tipologie di titoli valutabili”.

Conclude, poi, il Collegio che: *“la disposizione contenuta nell’art. 9 della L. 221/68 deve essere interpretata ed applicata coerentemente e in armonia con il sistema normativo vigente, nonché alla luce di una interpretazione storico-sistematica della stessa normativa (v. in tal senso Consiglio di Stato sez. IV, n. 7245/2002). (cfr. TAR Palermo- sez. III - sentenze nn. 1560/17; 1736/17; 1738/17; 1772/17).*

La motivazione riportata per esaustività di trattazione va, invece, condivisa poiché rintraccia la vera *ratio* della legge sulla maggiorazione che, al contrario, il Collegio trentino ha inteso deformare.

*

3.1. Si impugna e contesta altresì la sentenza nella parte motiva riportata al punto 3.5 laddove afferma che il carattere straordinario della procedura concorsuale non può in nessun modo restringere la portata dell’art. 9 della legge n.221/68 (come interpretato nella sentenza n. 5667/15) e che neppure può ritenersi preclusiva al pieno riconoscimento della provvidenza a favore dei farmacisti rurali la possibilità che al concorso partecipino candidati in forma associata, come avvenuto nella fattispecie in esame.

*

Anche questa considerazione è assolutamente errata, priva di ogni riflessione sul pericoloso risultato cui conduce ed elusiva delle norme eccezionali che governano il concorso straordinario.

La natura straordinaria del concorso *ex adverso* impugnato, infatti, è stata stigmatizzata dal Consiglio di Stato che ne ha colto la eccezionalità nella semplicità di partecipazione e nella prevedibilità del punteggio conseguito dalle precostituite associazioni di candidati.

Riferisce il Collegio della III sezione: “***residuava ai candidati, ammessi per la prima volta nella storia della Repubblica a partecipare ad un unico concorso straordinario per l’assegnazione di numerosissime sedi farmaceutiche con la conseguente apertura di un mercato altrimenti a loro difficilmente accessibile, solo l’onere di seguire le indicazioni.... indicate con una diligenza appropriata alle circostanze del caso, considerata la inevitabile sommarietà e rapidità della procedura straordinaria (basata sulla automatica valutazione dei titoli con esclusione delle prove d’esame, altrimenti, necessarie) e la sua ipotizzabile non ripetibilità nel breve periodo* (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza nr. 761/17).**

Come detto dalle Superiori Intelligenze, il concorso straordinario è **unico, straordinario, sommario e rapido**.

L’art. 11 che lo introduce è, quindi, norma eccezionale.

Al comma 4 dello stesso articolo, infatti, si legge: “*al concorso straordinario si applicano, **in quanto compatibili**, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura di sedi farmaceutiche, nonché le disposizioni del presente articolo*”.

Tale previsione introduce una disciplina nuova che fa salva la normativa precedente **a condizione che sia compatibile** con la *ratio* della legge che è quella di creare occupazione per i giovani e rendere più capillare sul

territorio il presidio sanitario delle strutture farmaceutiche.

Tale *ratio legis* è spiegata letteralmente al comma 1 che prevede: “*di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie ad un più alto numero di aspiranti, favorire le procedure per l’apertura di nuove farmacie, garantire una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico*”.

I successivi comma dell’art. 11 spiegano i termini per il raggiungimento di tali obiettivi prevedendo **nuove regole (molte delle quali inesistenti nei concorsi ordinari)** e nuove **PREMIALITÀ: A) L’ETÀ DEI CANDIDATI:** a parità di punteggio è previsto che debba considerarsi la media dell’età, favorendo le associazioni composte dai candidati più giovani (art. 11, comma 6: “*a parità di punteggio prevale il candidato più giovane*”);

B) LA FORMA ASSOCIATA: viene concessa, per la prima volta, la possibilità di sommare i titoli tra più candidati che hanno inteso partecipare in forma associata. Il bando, infatti, ha consentito ai concorrenti di scegliere di partecipare in forma singola o di scegliere un altro candidato con cui cumulare i propri titoli, professionali e di carriera.

Questa è la novità assoluta che rende la procedura in esame eccezionale e non paragonabile con quella ordinaria. **C) L’ESCLUSIONE DEI**

FARMACISTI TITOLARI DI FARMACIA URBANA: questo concorso è straordinario poiché esclude dalla partecipazione concorsuale i farmacisti già titolari, lasciando la possibilità di accesso ai soli titolari di farmacia rurale sussidiata e soprannumeraria, con l’evidente scopo di “*favorire l’accesso alla titolarità da parte di un più ampio numero di aspiranti*”. **D)**

L’ESCLUSIONE DELLA PROVA D’ESAMI: considerato che l’obiettivo

della legge-quadro era quello di rendere celere il concorso, il legislatore ha escluso la prova d'esame, elemento assolutamente fondamentale e prodromico nei concorsi ordinari, in quanto il mancato superamento delle prove esclude qualunque valutazione dei titoli.

3.2. L'art. 11, dunque, opera già a monte una selezione dei candidati poiché nasce in un contesto di **straordinarietà ed urgenza** spiegato nella premessa ed ivi invocato dall'art. 1 del decreto legge "Cresci Italia" n.1/2012 (*visti gli artt. 77 e 78 della Costituzione, ritenuta la straordinarietà e l'urgenza di emanare disposizioni che favoriscano la crescita economica e facilitino l'accesso ai giovani nel mondo del lavoro...omissis...*).

Già da queste brevi considerazioni, l'eccezionalità dei criteri di ammissione dimostrano **la diversità di questo concorso rispetto ai concorsi ordinari** che, contrariamente a quanto riferisce la motivazione impugnata è un ulteriore discrimine all'accoglimento della tesi "sulla ruralità".

3.3. L'art. 9 della legge 221/68 (norma speciale), non è stato abrogato come interpreta la sentenza impugnata ma si è confrontato ed armonizzato, oltre che con sistema di norme vigenti, anche e soprattutto con l'art 11 della L. 27/12 (norma eccezionale).

Partendo da questo, si ricorda a sé stessi, che l'art. 14 delle preleggi definisce le norme eccezionali quelle che fanno eccezione alla regola generale, in quanto esse stesse sono norme speciali.

Esse cioè sono finalizzate a "calibrare" certi istituti alle **particolarità specifiche di un determinato settore.**

Ne consegue che in nessun caso potrebbe applicarsi l'analogia, altrimenti,

verrebbe frustrata la natura speciale o eccezionale che caratterizza tali norme.

Ora, da ciò discende che estendere analogicamente il principio espresso nella sentenza n. 5667/15 – come vuole il TAR Trento- crea un'illegittima riserva del concorso a favore dei soli farmacisti rurali oltre che sovvertire il criterio cardine del concorso stesso, che è quello di favorire i giovani e le associazioni.

Le richieste avverse, così come già accolte, eludono le regole che vogliono garantire un tetto massimo uniforme a tutte le compagini associative.

L'esecuzione della sentenza n. 250/17 (così come le altre due pedissequamente impugnate) da parte dell'Amministrazione consentirà di forzare il sistema e poter superare il tetto massimo dei 35 punti **solo alle associazioni** in cui è presente un farmacista rurale, vanifica la *ratio* dell'art. 11 L. nr. 27/12.

3.4. Ciò crea, nel sistema, una insolubile aporia se solo si pensa a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 11 D.L. 1/12 laddove **viene consentito ai candidati di partecipare in forma associata e di sommare il punteggio dei propri titoli con quello dell'associato.**

Questa previsione ha consentito a **tutte le associazioni** di partecipanti non solo di raggiungere il tetto massimo di **35 punti**, ma di superarlo ampiamente!

Applicando la maggiorazione come indicato nella sentenza impugnata avremmo un meccanismo del tutto diverso da quello indicato sia dall'art.9 L. 221/68 che dall'art. 11 L. 27/12.

Ed, infatti, il 40% di 35 (ovvero 14) non potrebbe essere riconosciuto a nessun farmacista rurale, semmai si attribuirebbe un **punteggio secco di 6,5 punti che è cosa ben diversa dalla lettera della legge.**

Non solo.

Tale attribuzione secca all'associazione costituita dalle parti appellate non permetterebbe di distinguere e -dunque- graduare col **40%** l'anzianità di servizio.

L'aberrazione ulteriore che ne consegue è che **solo le associazioni** con i farmacisti **rurali** potrebbero sfiorare il tetto massimo **sino a raggiungere 41,5 punti** a discapito di tutte le altre associazioni che, a prescindere dal numero di associati, dovrebbero fermarsi a 35 punti concedendo ai primi un *favor* non previsto né prevedibile dall'art. 11 cit. né dall'art. 9 L. 221/68.

L'unico effetto concreto che si è consolidato è quello di avere **costituito una vera e propria riserva** a favore del farmacista con il requisito della ruralità.

3.5. L'esistenza del tetto massimo di 35 punti non deve far pensare ad un'ingiustizia elaborata nei confronti del farmacista rurale, per una semplicissima ragione: il meccanismo dell'art. 9 aiuta il candidato rurale a raggiungere i 35 punti con pochi anni di servizio per effetto della maggiorazione e gli consente di raggiungere una posizione in graduatoria tale da consentirgli l'attribuzione della sede farmaceutica.

Al contrario, i farmacisti che non godono della maggiorazione possono contare solo sull'art. 11 del D.L. 1/12 che prevede la possibilità di sommare i loro titoli fino al raggiungimento del tetto massimo, residuando per loro

la possibilità di vincere solo associandosi.

In altre parole, un candidato farmacista rurale e un candidato farmacista urbano a parità di attività professionale raggiungono posizioni in graduatoria nettamente diverse e ove si trattasse di attribuzione di una nuova sede farmaceutica questa sarebbe certamente attribuita al farmacista rurale per effetto della maggiorazione, senza necessità alcuna di sfiorare il tetto massimo!

In nessuna norma né tanto meno nello spirito dell'art. 11 è dato cogliere una volontà legislativa che abbia inteso il concorso straordinario come concorso riservato ad una categoria sola di farmacisti, cioè quelli "rurali" peraltro in aperta violazione col dettato normativo che esplicita in più articoli l'obiettivo della legge Monti ovvero quello di favorire l'accesso alla titolarità **ai giovani e al maggior numero di aspiranti.**

3.6. Come sopra detto, l'art. 11 della L. 27/12 consente ai candidati che abbiano voluto presentare domanda in forma associata di poter sommare i loro punteggi. Tuttavia, dato che il punteggio massimo conseguibile è di 50 (sommando i titoli di studio e professionali previsti nella misura massima di 35 con quelli di carriera previsti nella misura massima di 15), alle compagini associative è stato limitato il diritto alla sommatoria dei punteggi sino al tetto massimo di 35.

Questo per dire che, in questa procedura (a dispetto di quella ordinaria), **tutti coloro che hanno deciso di associarsi hanno superato il tetto massimo dei 35.**

Tale circostanza, in quanto eccezionale, non è stata contemplata né

prevedibile nella motivazione che ha portato il Consigliere Relatore della sentenza nr. 5667/2016 ad argomentare come superabile il tetto massimo previsto dal DPCM 298/94, né tantomeno può essere estesa così facilmente al concorso straordinario ritenendo questo facilmente equiparabile a quelli ordinari, poiché lo impedisce, *in primis*, il discrimine netto che si creerebbe tra le associazioni formatesi.

*

3.6. La pretesa che la ricorrente ha avanzato in primo grado, davanti al TAR Trento, è stata formulata in modo fuorviante e scorretto al punto da condurre in errore lo stesso Giudice.

Ed infatti, non è stato spiegato come conciliare il sistema di norma vigenti alla luce della sentenza n.5667/15 nell'ipotesi di un'associazione di candidati al concorso straordinario dove ritroviamo insieme un farmacista con il requisito della ruralità ed un farmacista urbano.

Sebbene il caso che ci riguarda non ricalca l'ipotesi che stiamo utilizzando, appare tuttavia utile procedere al fine di rendere manifesta l'irrazionalità logica della considerazione del primo decidente.

La sentenza (n.5667/15) fatta propria dal TAR Trento ha spiegato in maniera chiara e incontrovertibile due elementi normativi del concorso per l'attribuzione di sedi farmaceutiche.

Nello specifico ha posto l'attenzione sull'art. 9 definendo la norma *lex specialis* e, sul DPCM n.298/94 definendolo norma generale. Ha spiegato che la norma speciale, in quanto tale, vale solo per i farmacisti rurali e poiché appunto di natura speciale deroga la norma generale che, dunque,

resta operante per i farmacisti urbani.

Ancora più chiaramente, i farmacisti rurali destinatari del privilegio ex art

9 legge n.221/68 possono per effetto della maggiorazione superare il

punteggio massimo previsto di 35 punti per i titoli professionali, tetto che

invece esiste ed opera con riguardo ai farmacisti urbani.

Quando ci troviamo di fronte ad un'associazione costituita da farmacisti

rurali e non rurali, la questione non va guardata più (o solo) con riguardo

alle due normative, poiché la vera questione si sposta su un fronte diverso

che mette a confronto due farmacisti urbani, l'uno associato con il

farmacista rurale e l'altro con un collega urbano.

Il Giudice di primo grado avrebbe dovuto approfondire gli aspetti della

conclusione cui è pervenuto escludendo che il carattere straordinario (non

solo del concorso ma della sua disciplina!) e la forma associata possano

obbligare ad un ridimensionamento di quanto affermato nel precedente

n.5667/15.

Ancor di più se si considera che lo stesso TAR Trento ha deciso nella

medesima maniera e con la medesima motivazione anche rispetto ad

associazioni di farmacisti ricorrenti, che hanno partecipato al concorso con

una compagine associativa variegata fatta cioè di farmacisti rurali e urbani

insieme.

La pretesa avanzata in primo grado, davanti al TAR Trento, è stata

formulata in modo fuorviante e scorretto al punto da condurre in errore lo

stesso Giudice poiché il principio sviscerato in motivazione non giustifica

l'attribuzione del punteggio aggiuntivo alle categorie di candidati

presentatisi in forma associata.

Guardando la questione anche sotto questo profilo si comprende in pieno l'errore valutazione del Collegio di prime cure.

3.7. Si impugna altresì la parte motiva della sentenza nella parte in cui rigetta la censura prospettata correttamente dalla difesa della Provincia secondo la quale, accogliendo la tesi dei ricorrenti in primo grado *“non (si)terrebbe conto della peculiarità dell’indetto concorso, il cui carattere straordinario, derivante dall’applicazione dell’art. 1 del d.l. n. 1/12 (...omissis...) non consentirebbe l’applicazione della intera maggiorazione”*.

In verità, la valenza delle difese erariali non è stata correttamente ponderata poiché la stessa intendeva che la straodrinarietà delle regole concorsuali in atto non avrebbero potuto consentire uno sfioramento del tetto massimo previsto dalla normativa di riferimento (ivi compresa quella richiamata dall’art. 9 l.ci.t).

Tale rappresentazione del diritto violato, d'altronde, trova conforto e giustizia nelle motivazioni del **TAR SARDEGNA (SEZIONE I)** che con le **sentenze nr. 553/2017 e 554/2017** ha **RIGETTATO** i ricorsi proposti dai farmacisti rurali avverso la graduatoria relativa al concorso straordinario in Sardegna, spiegando come sia impossibile paragonare il concorso straordinario a quello ordinario.

Il Consesso Cagliaritano, infatti, parte da una premessa di carattere generale sulla disciplina giuridica e il “ruolo sistematico” delle procedure concorsuali **“straordinarie”** spiegando che le previsioni dell’art. 11 del d.l. n. 1/12 hanno avviato una complessiva riforma tendente alla

modernizzazione del sistema farmaceutico nazionale e che i termini per il raggiungimento di tali obiettivi, del tutto innovativi rispetto alle previsioni normative precedenti, prevedono **nuove regole (tutte inesistenti nei concorsi ordinari)** da intendersi **-espressamente e sotto diversi profili-** come derogatorie rispetto a quelle preesistenti.

Ritiene il TAR Cagliari che: *“mentre il concorso ordinario, che consiste in una selezione per titoli ed esami, è aperto a tutti gli iscritti all’albo professionale, il concorso straordinario è riservato solo ai non titolari di farmacia, ai titolari di farmacia rurale c.d. “sussidiata”, ai titolari di farmacia soprannumeraria e ai titolari di parafarmacia: inoltre, circa le modalità della selezione, la novella ha previsto che l’attività professionale pregressa svolta dalle diverse categorie di farmacisti che vi sono ammesse sia tendenzialmente equiparata “anche ai fini della maggiorazione” di punteggio prevista dalla normativa vigente e che la ratio di questa particolare previsione è senz’altro da ricondurre all’intento del legislatore di **consentire** -su presupposti di “tendenziale uguaglianza”, salvi i titoli preferenziali specificatamente individuati dalla novella- **l’accesso al “mercato farmaceutico” a soggetti che, pur in possesso del titolo professionale richiesto, ne siano rimasti sinora esclusi ovvero vi abbiano operato in sedi obiettivamente “meno vantaggiose”** .*

Partendo dalla straordinarietà delle regole dettate dai bandi di concorso nelle singole regioni (tutte uguali in quanto frutto della trasposizione dell’art. 11 cit.), il Collegio osserva, ancora, come l’art. 8 dei singoli bandi richiama come principale norma di riferimento in materia di punteggio

l'art. 11 del d.l. n. 1/12 e il D.P.C. n. 298/94 specificando che: “in caso di partecipazione al concorso per la gestione associata la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM 298/94”, cioè **del punteggio massimo di 35 punti**. Aggiunge la Corte: “né può condividersi la tesi di parte ricorrente circa l’illegittimità del bando stesso per violazione dei criteri generali sullo svolgimento delle procedure concorsuali ordinarie, in quanto, come già ampiamente illustrato, l’art. 11 del d.l. n. 1/2012 considera detti criteri applicabili solo “in quanto compatibili” con la disciplina specifica dei concorsi straordinari e tale compatibilità deve senz’altro escludersi con riferimento alla maggiorazione di punteggio per il pregresso esercizio di farmacie rurali, specie se applicato, come vorrebbe parte ricorrente, “indiscriminatamente”, cioè senza neppure supporlo al limite massimo dei 35 punti complessivi per titoli professionali in generale previsto dal d.p.c.m. 298/94” (cfr. Tar Cagliari, sent. nr. 553/2017).

Le predette sentenze, pertanto, mettono in evidenza la specialità del sistema “concorso straordinario” che si distingue dal pregresso sistema di reclutamento concorsuale (cui si riferisce la sentenza utilizzata da controparte come precedente), nonché la circostanza che lo sfioramento dei 35 punti creerebbe una riserva a favore solo di alcuni candidati che il consigliere estensore definisce “**applicazione indiscriminata**” del punteggio legato al pregresso esercizio di farmacie rurali che finirebbe per stravolgere il corretto andamento dei concorsi straordinari.

Si ritiene indispensabile, quindi, concludere con le parole del Consigliere

Plaisant che chiosano quanto sino ad ora prolissamente spiegato:
“l’applicazione “indiscriminata” del punteggio per ruralità, tanto più nell’ambito di una procedura concorsuale aperta alla partecipazione delle “associazioni tra farmacisti”, finirebbe per “incanalare” gli esiti della stessa in una direzione del tutto diversa, il che impedisce di formulare quel “giudizio di compatibilità” dell’invocata maggiorazione “per ruralità” con la nuova disciplina sui concorsi straordinari, compatibilità che -per espressa previsione di legge, come si è visto- è condizione indispensabile per l’applicazione della disciplina generale anche ai concorsi straordinari” (cfr. TAR Sardegna sent. 553/17).

*

4.1. Le regole del concorso straordinario, sono state dettate da una Legge nazionale, valevole per tutto il territorio e per tutti i candidati.

Al fine di garantire l’uniformità della procedura, il Ministero della Salute ha creato una piattaforma tecnologica ed applicativa, che prevede l’inserimento di dati e titoli da parte di ciascun candidato (il concorso è solo per titoli) e l’automatico calcolo del punteggio.

Questa piattaforma -nel pieno rispetto del DPCM 298/94- è stata tarata con un tetto massimo di 35 punti per i titoli professionali.

Pertanto, l’esistenza di una piattaforma ministeriale e la taratura al tetto massimo di 35 punti (in armonia con tutta la normativa dal ‘68 ad oggi), conferma l’unica lettura possibile e da sempre condivisa dell’art. 9 della legge 221/68.

Invero, è la medesima fonte normativa ad avere dato impulso agli enti

regionali di attivare le procedure di messa a concorso delle sedi farmaceutiche disponibili in virtù del prodotto aumento del numero delle farmacie preposte a servizio nazionale di distribuzione farmaceutica.

Tanto è vero che i bandi di concorso erano tutti uguali e così anche i **criteri utilizzati da tutte le commissioni esaminatrici** le quali all'unanimità hanno dichiarato di non avere valutato i titoli professionali in quanto gli stessi venivano “valutati automaticamente dalla piattaforma ministeriale” (come rilevato dallo stesso Collegio adito nella sentenza nr. 761/17 cit.).

Nessuno (legislatore *in primis*) ha mai inteso l'art. 9 della legge 221/68 come descritto dalla sentenza del 2015.

Prova ne è che la più volte richiamata piattaforma ministeriale ha la taratura a 35 punti per tutti.

Le commissioni giudicatrici si sono attenute al calcolo automatico fatto dalla piattaforma.

Nessun farmacista rurale ha mai pensato di fare ricorso nelle Regioni che hanno concluso la procedura prima della sentenza del 2015, **ma ancor prima** nessun farmacista rurale ha pensato di poter vincere la farmacia da solo rinunciando alla forma associata e contando sul proprio privilegio illimitato.

Questo per dire che la certezza del diritto e delle regole era un dato inconfutabile e che la sentenza del 2015 nel suo contenuto si pone come evento assolutamente imprevedibile.

Confermare la tesi del primo giudice, significa che, a gioco finito, viene modificato il senso di una norma al punto da stravolgere il risultato delle

graduatorie.

Non solo. Sebbene il concorso fosse unico e la piattaforma avesse lo scopo di garantirne l'uniformità su tutto il territorio nazionale, avremmo una legge (n. 27/12 di conversione del Decreto "Cresci Italia"), disintegrata nella sua *ratio*, insieme ai corollari di spessore su cui si fonda uno Stato di diritto: principio di uguaglianza, *par condicio* candidati, legittimo affidamento, principio meritocratico e certezza del diritto.

* * * * *

Equiparare questo concorso a qualunque concorso ordinario, come fa il TAR Trento, nella sua motivazione, è una grandissima ingiustizia, essendo le due esperienze completamente diverse.

Ed invero, nel concorso straordinario **non** vi è stata una **prova d'esame**. Questa avrebbe fatto salvo il principio della meritocrazia, tipico dei concorsi pubblici consentendo di bilanciare la maggiorazione dei rurali con il punteggio delle prove scritte.

Ed ancora, nei concorsi ordinari la stessa maggiorazione viene riconosciuta solo e soltanto ai candidati che hanno superato la prova scritta.

Nel caso di specie, dove il privilegio viene offerto in modo incondizionato (a differenza che nei concorsi ordinari dove è condizionato al superamento della prova scritta), come può ammettersi di renderlo illimitato (oltre i 35 punti), e per di più di nuova portata (sentenza n.5667/2015) senza pensare di annientare lo scopo dello stesso concorso!

*

**ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER
 PUBBLICI PROCLAMI DEL RICORSO IN APPELLO.**

Come si evince dall'epigrafe del presente ricorso in appello, il numero dei soggetti controinteressati è estremamente elevato, ragion per cui la notifica del ricorso in appello secondo i metodi ordinari risulta particolarmente difficile. Sul punto, l'art. 41 comma 4, c.p.a. precisa che: *“Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*.

Inoltre, l'art. 52, comma 2, c.p.a. dispone che *“Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”*.

Ora, la giurisprudenza è pacifica nel riconoscere al Giudice Amministrativo il potere di ordinare la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet ufficiale del ramo di amministrazione interessata al procedimento (ex multis, TAR Sicilia Palermo, sez. II, ord. 7 aprile 2016, n. 925; TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, ord. 13 febbraio 2015, n. 2590; TAR Lombardia Sez. III, ord. 3 marzo 2015, n. 611).

Ed allora, si chiede al Presidente di Codesto Ecc.mo Consiglio di Voler autorizzare la notifica per pubblici proclami del presente ricorso in appello, altresì valutando che detta pubblicazione potrebbe essere disposta sul sito

web della Provincia Autonoma di Trento e Bolzano nei modi e nei termini che saranno ritenuti più opportuni.

Per completezza espositiva, vale la pena di precisare come l'art. 95, comma 2 c.p.a prevede che *"l'impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall'art. 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire"*, e che in tal senso, l'ammissibilità del presente ricorso in appello è comprovata dal fatto che lo stesso è stato notificato tempestivamente all'Amministrazione resistente in primo grado nonché ai controinteressati costituitisi in giudizio in prime cure.

*

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Con specifico riferimento ai presupposti cautelari si evidenzia come il *fumus boni iuris* emerga, all'evidenza, dalla lettura delle censure sopra dedotte.

Avuto riguardo al *periculum in mora*, lo stesso è *in re ipsa* nella immediata esecutività della sentenza di primo grado.

Questo comporta la correzione della graduatoria e la contestuale fase dell'interpello con assegnazione definitiva delle farmacie messe a concorso secondo un criterio utilizzato, a dispetto delle altre regioni, solo nella Provincia di Trento con l'aberrante conseguenza che una grossa percentuale di sedi a concorso verrà assegnata a candidati, senza titoli di studio e carriera che, debitamente si erano collocati in posizioni infime rispetto all'ultimo candidato in posizione utile.

Le sedi messe a concorso, infatti, sono poco più di 10.

Al fine si condivide l'orientamento del Supremo Consesso che ritiene prevalente l'interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura rispetto a quella del singolo alla sospensione della stessa (Cons. di Stato III sez. ordinanza 1690/2017).

Tuttavia, in questa precipua circostanza l'interesse pubblico è rappresentato da quello di tutti i controinteressati -in questa fase d'appello cointeressati- che, per effetto della impugnata sentenza, si vedrebbero stravolgere il proprio diritto alla corretta conclusione della procedura così come svoltasi nel resto delle regioni d'Italia.

La prevalenza dell'interesse pubblico va perseguita, questa volta, con **la sospensione dell'efficacia della sentenza oggi appellata.**

Per quanto dedotto, la dottoressa Catia Nadia Venanzi, per il tramite degli scriventi difensori, così conclude

VOGLIA CODESTO ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

- **in via preliminare**, autorizzare la notifica per pubblici proclami del presente ricorso in appello;

- **ed ancora, sempre in via preliminare**, sospendere l'efficacia della sentenza del T.A.R. Trento n. 249/2017 assumendo le susseguenti determinazioni anche nei termini propulsivi di cui all'istanza;

- **nel merito**, annullare o riformare la oggi appellata sentenza del T.A.R. Trento (sezione unica) n. 249/2017.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

*

Dichiarazione di valore: ai fini e per gli effetti del D.P.R. 115/02 si dichiara

che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 975,00.

Roma, 21.09.2017

avv. Luisa Pullara

Avv. Oriana Ortisi